

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4277 del 03/11/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA01A0582/08RN01 COMUNE DI FAENZA (RA) LOC. SAN BIAGIO DITTA: PADOVANI VITTORIO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4384 del 03/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA01A0582/08RN01
COMUNE DI FAENZA (RA) LOC. SAN BIAGIO
DITTA: PADOVANI VITTORIO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242,

- DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 OTTOBRE 2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
 - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
 - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- della richiesta di riconoscimento di concessione preferenziale ai sensi del T.U. delle Acque ed Impianti Elettrici n. 1775/1933 e della Legge nr. 36/1994 presentata dal Signor Padovani Vittorio C.F. PDVVTR47C02D458A, protocollo regionale del 21/08/2001 n. 9438 per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n. 8 pozzo catastalmente identificato su N.C.T. del comune di Faenza località San Biagio (cod. risorsa RAA9097 RAA9098 RAA2314 RAA2315 RAA6860 RAA6862 RAA6864 RAA1959) da destinare ad uso irrigazione agricola proc. RA01A0582;
- della determinazione dirigenziale nr. 18160 del 02/12/2005 con la quale si è provveduto al rilascio della concessione preferenziale al signor Padovani Vittorio, per la derivazione di acqua sotterranee, uso "irrigazione agricola", assentita fino al 31/12/2005;
- che al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;
- che in data 28/12/2007 protocollo regionale PG/0293303 del 07/01/2008 il Sig. Padovani Vittorio ha presentato la richiesta di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee proc. RA01A0582/12RN01 comprendente n. 8 pozzi (cod. risorsa RAA9097-RAA9098-RAA2314-RAA2315-RAA6860-RAA6862-RAA6864-RAA1959) su terreno di proprietà della Signora Liverani Angela;
- che in data 21/07/2015 protocollo regionale PG.0515723 la Sig.ra Liverani Angela ha presentato richiesta di cambio di titolarità per i pozzi RAA6862-RAA6864-RAA6860-RAA9097-RAA9098 a causa della cessazione del contratto di affitto e si è proceduto ad assegnare per tali pozzi il procedimento RA15A0016;

- della nota protocollo regionale PG/2015/0644605 del 08/09/2015 con la quale la Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha richiesto documentazione integrativa;
- in data protocollo regionale PG/2015/0887494 del 23/12/2015 la ditta Padovani Vittorio ha presentato la documentazione integrativa;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in comune di Faenza località S.Biagio su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 231 mappale n. 101 ex 35 (Pozzo RAA2314 - RAA2315 – RAA1959);
- il prelievo avviene mediante tre pozzi già esistenti:
Pozzo RAA2314 avente un diametro di mm 160 e una profondità di circa m 160;
Pozzo RAA2315 avente un diametro di mm 160 e una profondità di circa m 180;
Pozzo RAA1959 avente un diametro di mm 160 e una profondità di circa m 25;
- la quantità d'acqua necessaria per l'irrigazione agricola è pari complessivamente a circa mc/annui 2.250;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO CONTO che, trattandosi di un uso per irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di Ha 04.26.00 (di cui Ha 01.94.00 per la coltura di pesca nettarina, Ha 0.12.00 per la coltura di albicocco, Ha 02.07.00 per la coltura di susino ed Ha 0.12.00 per la coltura di seminativo) con una richiesta complessiva di 2.250 mc annui, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia compatibile, in quanto il fabbisogno medio annuo complessivo calcolato sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 in 9499 mc, risulta essere ragionevolmente inferiore a quanto richiesto ;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione preferenziale è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 92 in data 06/04/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo regionale PG/2016/0164014 del 09/03/2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica dando comunque indirizzo:
 1. di richiedere il mantenimento di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;

2. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e di adeguato avampozzo;
 3. di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati;
- della nota protocollo PGRA/2016/0006271 del 27/05/2016 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo ammissibile a condizione che venga accertata la impossibilità del ricorso a soluzioni alternative e con la prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, da registrare a cadenza almeno annuale;
 - della nota protocollo PGRA/11851 del 22/09/2016 con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna esprime parere favorevole al rilascio della concessione in quanto ha accertato l'impossibilità allo stato attuale di soddisfare la domanda di acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio;

DATO CONTO che la Provincia di Ravenna ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni, che tuttavia si ritiene di dovere considerare favorevole alla luce del parere dell'Autorità di Bacino e con l'inserimento nell'atto di concessione di alcune condizioni;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

Pozzo n. 6 RAA1959

- **0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore**
 STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
 STATO qualitativo SCAS: BUONO;
 da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

Pozzo n. 7 RAA2315

- **2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale Appenninica – confinato inferiore**
 STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
 STATO qualitativo SCAS: BUONO;
 da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

Pozzo n. 8 RAA2314

- **0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica – confinato inferiore**
 STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
 STATO qualitativo SCAS: BUONO;
 da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso irrigazione agricola;

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione

agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare alla ditta Padovani Vittorio C.F. PDVVTR47C02D458A la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza – località San Biagio, da destinarsi ad uso irrigazione agricola fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 2.250, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/10/2026**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di dare conto che sono stati versati i canoni fino al 2014;
6. di dare conto che devono essere versati i canoni arretrati per l'annualità 2015 pari a euro 8,10;
7. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2016 in € 8,10 dando conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 fino al 2026, pari complessivamente a euro 81,00, dovranno essere versati anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, **salvo conguaglio**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. **Tale canone per l'importo complessivo di euro 89,10 dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento.** Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e concessioni competente per venire a conoscenza delle eventuali variazioni degli importi relativi alle annualità successive al 2016 che saranno definite da futuri atti regionali e ricevere il calcolo degli eventuali conguagli dovuti;
8. di stabilire che il deposito cauzionale originariamente costituito in € 51,65, dovrà essere integrato per un importo pari a euro 198,35 in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e sarà restituito al termine della Concessione qualora siano stati adempiuti tutti gli obblighi a carico del Concessionario;
9. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti oltre al versamento dell'integrazione del deposito cauzionale;
10. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria pari ad € 166,00 in data 21/12/2012;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n.

33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
15. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola con procedura ordinaria, richiesta dalla ditta Padovani Vittorio C.F. PDVVTR47C02D458A (Prat. n. RA01A0582/08RN01).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene mediante tre pozzi, già esistenti

Pozzo 6 (cod. risorsa RAA1959), avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 1000;
- profondità m 25;
- portata della pompa l/s 1,00;
- potenza della pompa Kw 0,75

Il prelievo è ubicato nel Comune di Faenza, località S. Biagio su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.231 mapp. n.101 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 735.001; Y= 903.619.

Pozzo 7 (cod. risorsa RAA2315), avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 160;
- profondità m 180;
- portata della pompa l/s 1,00;
- potenza della pompa Kw 2

Il prelievo è ubicato nel Comune di Faenza, località S. Biagio su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.231 mapp. n.101 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 734.984; Y= 903.569.

Pozzo 8 (cod. risorsa RAA2314), avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 160;
- profondità m 180;
- portata della pompa l/s 1,00;
- potenza della pompa Kw 2

Il prelievo è ubicato nel Comune di Faenza, località S. Biagio su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.231 mapp. n.101 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 734.965; Y= 903.449.

La risorsa derivata sarà utilizzata per irrigare Ha 04.26.00 di cui Ha 01.94.00 per la coltura di pesca nettarina, Ha 0.12.00 per la coltura di albicocco, Ha 02.07.00 per la coltura di susino Ha 0.12.00 per la coltura di seminativo.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima l/s 3,00;**
- **volume annuo circa mc 2.250.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di tre misuratori delle portate uscenti da ognuno dei tre pozzi, che registrino i volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore nell'anno precedente. I dati

relativi alle suddette misure e ai volumi prelevati dovranno essere trasmessi annualmente al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 ottobre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/10/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.